

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 8

(Cancellazione dal Registro)

1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della Direzione.

2. La cancellazione dal Registro è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:

a)

(ABROGATA)

b) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;

c) mancato rispetto delle finalità mutualistiche;

d) mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;

e)

(ABROGATA)

f)

(ABROGATA)

(2)(3)(4)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 17/2010

2 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014

3 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014

4 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014